STATUTO

“Amici della Rocca ODV”

Edizione	1.0	Fondazione	04/03/1995
Edizione	2.0	Statuto OdV Onlus	18/07/2008
Revisione	2.1	Revisione parziale	10/10/2008
Revisione	2.2	adeguamento d.lgs.117/17	24/05/2019

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 117/2017 e dell’art. 26 del Dlgs 105/2018

PREMESSA (alla revisione 2.2)

Fra i luoghi aronesi di San Carlo, emerge la Rocca, bastione naturale che domina la città, per tre secoli residenza dei Borromeo sovrani su un territorio di mille kmq e presidio militare del Ducato di Milano, smantellato nel 1801. Cessata l'importanza strategica militare, integrata la contea dapprima nei territori del Piemonte e del Lombardo Veneto e poi del Regno di Italia, sulle vestigia ridotti a ruderi i Borromeo insediarono massari, finché nei primi anni sessanta persa l'economicità di tali attività, l'area fu abbandonata. Nel ***1970*** il Comune di Arona ebbe la locazione dell'area, che divenne così parco pubblico. In questo periodo associazioni locali, a vario titolo, si sono interessate alla tutela e valorizzazione di questi luoghi e dei territori immediatamente connessi a nord, caratterizzati dalla cava e dal Sacro Monte di San Carlo, connessi per storia, morfologia ed appartenenza allo stesso comprensorio naturale e paesaggistico a sud il centro storico di Arona compreso nella quarta cinta muraria e sede del borgo che fu per oltre trecento anni capoluogo della contea e ricco ancora oggi di testimonianze storico artistiche a partire dalle chiese dell'epoca dei due grandi arcivescovi Carlo e Federico Borromeo. Nel ***1992*** si costituì un ***Comitato per la tutela e la salvaguardia della Rocca Borromea*** che, operando con le forze del volontariato, determinò il recupero di parte delle mura e delle torri, liberandole da rovi ed infestanti. L'azione determinata del comitato rinnovò in parecchi cittadini e nell'amministrazione municipale l'interesse per quest'area. In particolare si ricorda la prima mostra storica organizzata nel 1994 dal gruppo archeologico storico mineralogico (GASMA)

Incoraggiati da questi risultati, gli aderenti al Comitato, gli organizzatori della mostra, altri cittadini ed associazioni locali fondarono nel ***1995*** un nuovo sodalizio, ***"Amici della Rocca",*** che avesse per sua missione specifica la valorizzazione della Rocca e delle aree connesse (indicate in precedenza) per continuità paesaggistica, urbanistica, storica, culturale artistica, che verranno identificati come i Luoghi di San Carlo:

Gli "Amici della Rocca", con il lavoro di tanti volontari, non solo ripulirono periodicamente dalla vegetazione infestante i resti della fortezza, delle torri e gli accessi al parco, recuperando adeguati percorsi di visita ed installando opportune segnalazioni, ma furono promotori di molte altre iniziative alcune particolarmente degne di nota: la stipulazione di una convenzione con il ***Touring Club Italiano*** (1996) per l'inserimento della Rocca e del Borgo nel programma nazionale di visite guidate, la ***Mostra storica artistica della Statua***, in collaborazione con la ***Fabbrica del Duomo*** e della ***Biblioteca Ambrosiana*** in occasione del terzo centenario della statua di San Carlo (1998), accompagnata da una serie di incontri per approfondire la figura di San Carlo. Una attenzione particolare fu sempre riservata ai più giovani in collaborazione con le scuole da sempre furono promosse visite guidate approfondimenti con lo sviluppo di strumenti didattici, ovvero momenti di ***aggregazione per famiglie e scuola*** (dal 1997 al 2001) con cacce al tesoro, le giornate de ***"i colori del vento"*** (volo di aquiloni), le ***giornate ambientali.***

Nel 2002, dopo la chiusura al pubblico del parco della Rocca, per scadenza degli accordi fra la proprietà ed il Comune di Arona, l'associazione non smise di operare per trovare sbocchi positivi che consentissero la riapertura: Così nel ***2006*** gli Amici della Rocca aderirono all'iniziativa dal titolo "***I luoghi del cuore***", censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare, promosso dal ***FAI***. Con una straordinaria raccolta popolare di ***12.987 firme***, il parco della Rocca Borromea ottenne il secondo posto assoluto a livello nazionale, portandosi all'attenzione del grande pubblico e degli organismi istituzionali. L'anno successivo, l'Associazione avviò un progetto di ampio respiro, a valenza culturale, religiosa e paesaggistica, denominato ***"I luoghi di San Carlo".***

Nel Marzo ***2008***, su impulso dell'Associazione, la ***Regione Piemonte*** varò un tavolo di lavoro con Amici della Rocca, Borromeo, Provincia, Comune, FAI, Fondazione Comunità Novarese, dopo aver verificato l'interesse di tutti al progetto e la disponibilità a prendervi concretamente parte in forma coordinata, affidò ad una commissione della ***Finpiemonte*** l'analisi di fattibilità del progetto "i luoghi di San Carlo". Il progetto di valorizzazione interessa tutta l'area che dal centro storico di Arona, passando per Rocca ed ex-cava, arriva sino al Sacro Monte ed alla statua di San Carlo, ed è attento alle valenze paesaggistiche, urbanistiche, storiche, artistiche, di fruizione sociale e di opportunità economiche. L'analisi dei costi-benefici si concluse nel ***novembre*** del ***2009*** con un giudizio positivo finanziabile per un milione di Euro, condivisa da tutti i partecipanti al terzo tavolo di lavoro, con reciproci impegni assunti dai principali attori Regione, Proprietà, Comune. Nell'ottobre 2008 l'associazione, per far fronte ai nuovi impegni che avrebbe portato l'avvio di una ***Fondazione di Partecipazione***, modificò il proprio statuto, alfine di entrare nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (d.d. 4337 del 30/10/08) e poter assumere la denominazione Onlus.

In occasione della campagna elettorale per le amministrative della primavera 2010, tutti i candidati sindaci assunsero l'impegno di continuare la strada ben avviata e concludere gli accordi maturati in due anni di intenso lavoro: Difatti poco tempo dopo l'insediamento la nuova amministrazione avviò un tavolo con Amici della Rocca ed i Borromeo. Purtroppo ben presto l'associazione venne esclusa dagli incontri, che comunque portarono alla riapertura della Rocca ed ad una sua prima valorizzazione. Tuttavia il progetto nella sua interezza rimane ancora oggi ampiamente disatteso ed ignorato. Dopo questa esperienza amara, si maturò ancor più la necessità di far sinergia con altri gruppi, nacquero in questo modo: il ***Festival delle due Rocche*** (con direzione artistica di Dacia Maraini, oggi Teatro Acqua) del quale l'associazione fu partner decisivo nella prima edizione, i concerti di settembre "***Nell'in-canto della Rocca***" con il coro CAI La Rocca (ormai alla settima edizione), il gruppo di lavoro "***Arona Sacra***" (con Gasma, Arona Nostra, Amici centro storico, Pronto guide, Parrocchia) attraverso il quale si realizzarono la mostra convegno ***"M.A. Grattarola, l'uomo che fece il Sacro Monte"*** (2015, ancora oggi la mostra è esposta nel deambulatorio della chiesa di San Carlo), il convegno storico artistico su ***"Santa Marta"*** (2017) con la relativa pubblicazione (2018) ed il ***restauro del crocifisso*** ligneo del cinquecento, reso possibile attraverso una sottoscrizione promossa in memoria dei due soci Giancarlo e Carla.

Continua è la ***presenza nelle scuole*** dell'obbligo con un programma annuale di presentazioni in aula e ***visite guidate***, che da anni interessano tutti i "luoghi di San Carlo". Nel mese di ottobre è divenuto ormai istituzionale la giornata ambientale come "accoglienza" delle prime classi di scuola media e l'aggiudicazione dello "***scudo della Rocca***" attraverso giochi a tema storico. Per dar più profitto alla didattica è in preparazione un ***sussidiario storico divulgativo*** in tre volumi, nel 2019 dovrebbe uscire il primo dedicato al ***"il Borgo, la città di Carlo e Federico"***, negli anni successivi sono previsti "***La Rocca e le sue mura***" e "***La statua, il colle ed il Sacro Monte***". Già nel 2012 questi temi furono oggetto di una pubblicazione a carattere fotografico "Arona, il Borgo, la Rocca, il Sacro Monte, la Cava".

GLOSSARIO

Luoghi di San Carlo:

Quel patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico, individuato nel territorio aronese comprendente il Borgo, la Rocca, la ex-cava e il Sacro Monte con la Statua. Questi siti, legati alla figura di Carlo e Federico Borromeo, ebbero nei secoli XVI e XVII il loro massimo splendore e sono tuttora caratterizzati nella loro identità socio urbanistica da evidenti testimonianze di quel periodo storico. La salvaguardia e valorizzazione di questo patrimonio costituisce lo scopo della organizzazione di volontariaro "Amici della Rocca OdV"

Volontario: *art. 17 d.lgs. 117/17 (codice)*

Una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di una organizzazione (OdV), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Organizzazione di Volontariato ODV: *art. 32 d.lgs. 117/17 (codice)*

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività previste nell'art. 5 del D.Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV

Ente del Terzo Settore ETS: *art. 4 d.lgs. 117/17 (codice)*

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

STATUTO

“Amici della Rocca ODV”

art. 1. Costituzione, denominazione e sede

“Amici della Rocca” Onlus fu costituita il 4 marzo 1995, è operante senza fini di lucro secondo quanto definito dalle L.266/91e L.R. 38/94 ed è già inserita, con d.d. 4337 del 30-10.08, nel Registro Regionale Piemonte delle Organizzazione di Volontariato (d’ora in avanti ODV) nella sezione tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico. L’organizzazione con la presente edizione 3.0, adegua il proprio statuto al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice).

La denominazione dell’ODV sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’ODV al RUNTS.

L’ODV ha sede legale nel Comune di Arona in Via San Carlo 32. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 16.

art. 2 Scopi e finalità

L’associazione è apartitica e aconfessionale a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua missione è il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale, ambientale e paesaggistico della Rocca Borromea e degli ambiti strettamente connessi per motivi culturali e storici sia per contiguità territoriale e paesaggistica individuati nei “Luoghi di San Carlo” altrimenti definiti nella premessa. L’organizzazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale, così specificate:
   - *Lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/04 e s.m.i.*
   - *Lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato di interesse generale*
2. Nello specifico l'ODV:
   a. *Promuove la difesa, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico ambientale artistico de "i luoghi di San Carlo" dei monumenti presenti, delle vestigia, dei percorsi storici, delle aree a verde;*
   b. *Ne propone ad Enti ed alla opinione pubblica soluzioni atte alla sua valorizzazione storica, ambientale, paesaggistica, ludica e turistica*
   c. *Promuove studi storici, anche in collaborazione con altre organizzazioni o enti e ne cura la divulgazione, attraverso convegni, pubblicazioni di libri, strumenti "social", contributi a giornali e riviste.*
   d. *Nella promozione della cultura, istruzione ed educazione permanente, individua nelle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, interlocutori previlegiati per una conoscenza diffusa de "i luoghi di San Carlo"*
   e. *Collabora con altre organizzazioni per raggiungere obiettivi comuni*
   f. *Intrattiene rapporti con enti e fondazioni al fine di sottoscrivere convenzioni che impegnino a programmi pluriennali per la realizzazione degli scopi statutari*.
   g. *Nell'ambito della valorizzazione ambientale previlegia la difesa del paesaggio e la valorizzazione della flora e fauna spontanea ed autoctona ad interventi con scopi ludici*
3. Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci:
5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Codice.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17del Codice).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 Codice.
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
   a. *Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV.*
   b. *Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.*
   c. *Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.*
   d. *L'ODV, in relazione alle proprie finalità statutarie, può costituire fondazioni o farsi promotrice di fondi senza scopo di lucro presso fondazioni esistenti costituite per il perseguimento delle stesse finalità.*
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
   a. *Quote associative e contributi degli aderenti;*
   b. *Contributi pubblici e privati;*
   c. *Donazioni e lasciti testamentari;*
   d. *Rendite patrimoniali;*
   e. *Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Codice);*
   f. *Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.*
   g. *Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
   Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

art.5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. Ai sensi dell'art. 17 del Codice il socio quando svolge attività di volontariato in favore della comunità' e del bene comune, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
4. Il socio accetta le norme statutarie. La quota associativa non è rimborsabile, né trasmissibile
5. L'adesione gratuita è prevista, quali simpatizzanti dell'associazione, anche ai giovani di età inferiore ai 18 anni che ne facciano richiesta. Costoro non sono soggetti ai diritti ed ai doveri previsti nei precedenti commi del presente articolo
6. Allo scopo di creare sinergia con altre associazioni, anche non costituite in forma giuridica, ma con scopi statutari simili, si prevede che queste possano delegare un socio, iscritto ad entrambe le associazioni, ad essere loro portavoce.

.

art.6 Criteri di ammissione ed esclusione.

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo presentazione di richiesta scritta con la quale si impegna a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. L'Assemblea ratifica l'ammissione del nuovo socio deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'atto del consiglio.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. E' ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che deve avvenire entro altri 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di rigetto
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5. La qualità di Socio si perde:
   a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
   b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
   c. Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

art. 7. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
I soci hanno diritto:

- Di partecipare, in modo volontario, a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.

I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

art. 8. Organi

Sono organi dell'ODV:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente.
- il Consiglio Direttivo.

art. 9. Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione avviene con avviso personale inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

art. 10. Assemblea dei soci: seduta ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
    a. *Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;*
    b. *Discute ed approva i programmi di attività;*
    c. *Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;*
    d. *Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
    e. *Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
    f. *Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;*
    g. *Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;*
    h. *Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;*
    i. *Delibera sull'esclusione dei soci, ratifica l'ammissione di nuovi soci*
    j. *Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;*
    k. *Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;*
    l. *Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.*
    m. *Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;*
    n. *Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;*
    o. *Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto*
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

art. 11. Assemblea dei soci: seduta straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria segue le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

art. 12. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 tre anni e sono rieleggibili solo per tre mandati consecutivi, fatto salvo l'impossibilità di individuare altri candidati e deliberazione specifica dell'Assemblea.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri dell'eleggendo Consiglio Direttivo. Il numero massimo di preferenze espresse nelle votazione da ogni singolo socio è determinata nei 2/3 del numero determinato dei consiglieri, (nell'intero per difetto). In caso di parità di preferenze è eletto il candidato più giovane (età anagrafica)
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
    a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
    b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione annua ai sensi dell'art. 13 del codice;
    c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
    d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
g. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

art. 13. Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed è eleggibile solo per due incarichi consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. L'incarico di presidente è incompatibile con incarichi amministrativi in enti o amministrazioni pubbliche con le quali le associazioni ha normali rapporti (consigliere comunale, provinciale, regionale, sindaco, assessore, presidente di provincia o regione).

Art. 14 Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, quando è anche socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

art. 16. Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

art. 17. Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

art. 18. Approvazione e sottoscrizione

Il presente statuto modifica le precedenti edizioni, dalla prima approvata dall'assemblea costituente, riunita in Arona il giorno 4 marzo 1995 e sottoscritto da 19 soci fondatori, all'ultima revisione approvata dall'assemblea straordinaria in data 10/10/2008. Esso consta di diciotto articoli e quattordici pagine, è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, riunita in Arona il giorno 24 maggio 2019 e sottoscritto dal presidente e dal consiglio direttivo in carica